

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-766 del 17/02/2022
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV). COMUNICAZIONE EX ART. 245 DI ACCERTATO SUPERAMENTO DELLE CSC PRESSO LO STABILIMENTO SIAD SPA, FILIALE DI RAVENNA, VIA DELLA BATTANA 21. SOGGETTO COMUNICATORE (EX ART. 245): SIAD SPA. ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242/245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI
Proposta	n. PDET-AMB-2022-744 del 15/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV). COMUNICAZIONE EX ART. 245 DI ACCERTATO SUPERAMENTO DELLE CSC PRESSO LO STABILIMENTO SIAD SPA, FILIALE DI RAVENNA, VIA DELLA BATTANA 21.
SOGGETTO COMUNICATORE (EX ART. 245, IN QUALITÀ DI SOGGETTO NON RESPONSABILE): SIAD SPA

ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242/245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE, e DIFFIDA A PROCEDERE AI SENSI ALL'ART. 244 c.2 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI, NONCHE' AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. L. N. 241/90 E SMI

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, alla Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*", in particolare l'art. 244 commi 2 e 3 che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

RICHIAMATA:

- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati",

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che con nota acquisita agli atti con PG/2021/57304 del 14/04/2021 la Società SIAD spa comunicava l'accertato superamento delle CSC presso la propria filiale di Ravenna - ubicata in via della Battana 21 (censita al Foglio 13 particella 101 del Catasto del Comune di Ravenna) - allegando il previsto modulo C ai sensi della DGR ERom n. 2218/2015 e qualificandosi come "*soggetto NON responsabile della potenziale contaminazione*";

VISTA la nota acquisita agli atti con PG/2021/57304 del 14/04/2021 con cui la Società SIAD spa comunicava l'accertato superamento delle CSC presso la propria filiale di Ravenna - ubicata in via della Battana 21 (censita al Foglio 13 particella 101 del Catasto del Comune di Ravenna) - allegando il previsto modulo C ai sensi della DGR Emilia Romagna n. 2218/2015 e qualificandosi come "*soggetto NON responsabile della potenziale contaminazione*";

ATTESO che la predetta comunicazione resa ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi comportava per questo SAC l'attivazione del procedimento amministrativo di competenza, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 245 c. 2 e 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della L n. 241/90 e smi, l'avvio del procedimento è comunicato ai "*soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire*" (c.d. "*soggetti interessati*");

DATO ATTO che, al fine di identificare i "*soggetti interessati*" (ex art. 7 L n. 241/90 e smi), questo SAC svolgeva verifiche preliminari in relazione alla storia dell'immobile di che trattasi e dei suoi intestatari, dalle quali risultava che l'area di interesse fosse stata intestata a:

1. S. MARCO SPA (CF 00440210391) dall'impianto meccanografico del 30/06/1987 al 08/07/1988;
2. TECOM SRL (CF 01067980399) dal 08/07/1988 al 20/12/1989;
3. SOCIETA' I.G.I. ITALIANA GAS INDUSTRIALI SPA (CF 06666970584) dal 20/12/1989 al 12/04/1994;
4. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI, S.I.A.D. SPA (CF 00209070168) dal 12/04/1994 al 29/06/2000;

Risulta inoltre che a far data dal 29/06/2000 l'area censita al Foglio 13 particella 101 sia stata oggetto di Variazione in soppressione (*variazione, demolizione parziale, diversa distribuzione degli spazi interni, frazionamento e fusione*) con costituzione dei seguenti immobili:

- Sez. Urb. RA Foglio 13 Particella 101 Subalterno 1 (bene comune non censibile);
- Sez. Urb. RA Foglio 13 Particella 101 Subalterni 2 e 3 (di proprietà di SIAD spa);

CONSIDERATO che, con riferimento ai predetti soggetti intestatari, da visure storiche camerali emergeva:

1. S. MARCO SPA (CF 00440210391), con sede a Ravenna, veniva trasformata in SAN MARCO SRL con atto del 05/10/1988. Risulta cessata a far data dal 05/10/1988 con causale "*trasferimento in altra provincia*".

La Ditta SAN MARCO SRL (CF 00440210391) risulta iscritta dal 31/08/1990 alla Camera di Commercio di Salerno, con stato attività "*inattiva*" e procedura di LIQUIDAZIONE con Liquidatore Roselli Giuseppe.

2. TECOM SRL (CF 01067980399), con sede a Ravenna, risulta "*cancellata*" con data di scioglimento e liquidazione al 14/07/1995 e data di cancellazione al 10/12/1996 con Causale: *chiusura della liquidazione*;
3. SOCIETÀ I.G.I. ITALIANA GAS INDUSTRIALI SPA (CF 06666970584), con sede legale a Roma,

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

risulta “cessata” con Causale: *trasferimento in altra provincia*.

Iscritta alla Camera Commercio di Milano in data 24/09/1985, variava la propria denominazione sociale in RIVOIRA SRL con effetto dal 29/11/1994.

RIVOIRA SRL risulta “cancellata” (con data cancellazione 23/03/2020) con Causale: *fusione mediante incorporazione* nella Società NIPPON GASES ITALIA HOLDING SRL (CF 10493250962), la quale - a far data dal 02/04/2020 - variava la propria denominazione sociale in NIPPON GASES ITALIA SRL (CF 10493250962);

4. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI, SIAD SPA (CF 00209070168) con sede in BERGAMO (BG), attiva e attuale proprietaria del Sito dal 12/04/1994;

RITENUTO pertanto che le Società SAN MARCO SRL (CF 00440210391) e NIPPON GASES ITALIA SRL (CF 10493250962), per effetto delle operazioni societarie intervenute fossero anch'esse soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 e smi e, come tali, dovessero essere coinvolte nel procedimento di cui all'oggetto;

VISTA la nota PG/2021/72498 del 07/05/2021 con cui questo SAC avviava il procedimento ex art. 245 c. 2 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/06 e smi, volto all'identificazione del responsabile della potenziale contaminazione e contestualmente - ricordando ai soggetti interessati (ex art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e smi) i propri “*Diritti dei partecipanti al procedimento*” come descritti all'art. 10 della medesima L. n. 241/90 e smi - richiedeva la trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento, di eventuali memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) della L. n. 241/90 e smi;

CONSIDERATO che nei termini previsti la Società NIPPON GASES ITALIA SRL (con nota acquisita agli atti con PG/2021/88836 del 07/06/2021) trasmetteva documentazione pertinente nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto, riportando la successione dei passaggi di proprietà dell'area intervenuti prima del 30/06/1987 (al momento della meccanizzazione);

ATTESO in particolare che risultava che la Società San Marco spa avesse acquistato l'immobile dalla Società PIBIGAS ITALIANA SPA, con sede in Milano;

CONSIDERATE le ulteriori verifiche istruttorie catastali e camerali svolte da questo SAC, in base alla quali risultava che:

- nel 1970 la Società S.A.P.I.R. – Porto industriale di Ravenna SpA, con sede in Ravenna avesse venduto l'immobile di che trattasi descritto come: “*Appezamento di terreno fabbricabile della superficie di mq. 6.500...*” alla Società PIBIGAS - IDROCARBURI E AFFINI SpA;
- la Società PIBIGAS – IDROCARBURI E AFFINI SpA, con sede legale in Milano (MI) si fondeva con S.A.R.O.M. SpA, con sede in Milano (MI), con la creazione della Società PIBIGAS ITALIANA SpA, con sede in Milano (MI);
- PIBIGAS ITALIANA SPA (CF: 00802200154), con sede legale in Milano (MI), aveva un'unità locale a Ravenna (RA) in zona industriale San Vitale.

Attività esercitata “*STABIL. PER STOCCAGGIO, IMBOTTIGLIAMENTO GAS PETROLIO LIQUEFATTI E IL RIEMPIMENTO DI FUSTI CON KEROSENE DAL 1972*” e classificazione ATECORI 2007 dell'attività: Codice: 46.71 - *commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento*.

Tale PIBIGAS ITALIANA SPA (CF: 00802200154) con sede legale in Milano (MI) risultava cessata nel registro delle imprese, con Data denuncia: 14/12/1985 e Causale: “*cessazione delle attività nella provincia*”;

- PIBIGAS ITALIANA SPA con medesimo CF: 00802200154 e sede legale in Roma, via Laurentina 449, Presidente Limioli Mario → risultava cessata nel registro delle imprese, con Data denuncia: 05/12/1985 e Causale: “ *fusione mediante incorporazione in altra società*”;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- sempre con sede legale in Roma, via Laurentina 449, e Presidente Limirolì Mario risultava la Società LIQUIPIBIGAS SPA (CF: 00268860178) → cessata nel registro delle imprese, con Data denuncia: 28/01/1987 e Causale: *“trasferimento in altra provincia”*. Tra le unità locali c'era la sede di Milano (MI) via Medici Del Vascello 26;
- la Società LIQUIPIBIGAS SPA (con il medesimo CF: 00268860178) e sede legale in Milano (MI) via Medici Del Vascello 26 a far data dal 12/09/1994 veniva fusa per incorporazione nella Società AGIP PETROLI SPA (CF: 02929200588) e sede legale a ROMA, in Roma, via Laurentina 449.

La Società AGIP PETROLI SPA (CF: 02929200588) risultava cancellata nel registro delle imprese, con Data cancellazione: 24/12/2002 e Causale: *“fusione mediante incorporazione in altra società”*.

La Società subentrante risultava essere la Società ENI S.P.A. (CF: 00484960588) con sede legale in ROMA, piazzale Enrico Mattei 1;

RITENUTO pertanto che anche la Società ENI S.P.A. (CF: 00484960588) dovesse essere considerata soggetto interessato di cui agli artt. 7 e 9 della L. n. 241/90 e smi e che alla Stessa dovessero essere garantiti i medesimi diritti dei partecipanti al procedimento ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/90 e smi;

VISTA la nota PG/2021/106469 del 07/07/2021 con cui questo SAC comunicava l'avvio di procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi anche alla Società ENI spa, con facoltà dei soggetti interessati di trasmettere a questo SAC - entro 30 giorni dal ricevimento della predetta nota di avvio - eventuali memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto (ai sensi del predetto art. 10 comma 1 lettera b) della L. n. 241/90 e smi).

ATTESO che nei termini previsti non pervenivano ulteriori memorie/contributi;

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi sopracitato, ARPAE SAC svolgeva indagini al fine di individuare il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione verificatosi;

VISTA la nota PG/2021/187977 del 07/12/2021 con cui questo SAC convocava (ex artt. 14, comma 2 e 14ter della L. 241/90 e smi) la Conferenza di Servizi decisoria simultanea per venerdì 17/12/2021 in modalità telematica per le valutazioni sullo stato dell'arte del quadro conoscitivo agli atti del procedimento di che trattasi, al termine del quale veniva redatto un verbale condiviso ed approvato dai partecipanti;

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE - per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

SENTITO il Comune, per quanto di competenza a norma dell'art. 244 c.2;

RICHIAMATE e fatte proprie le valutazioni tecnico-istruttorie contenute nel predetto verbale di CdS decisoria (assunto agli atti con PG/2022/24013);

Visto l'art. 244, ed in particolare il 3° comma che dispone *“l'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'art. 253.”*;

Vista la documentazione agli atti;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI DARE ATTO che il quadro dei superamenti delle CSC rilevanti all'attivazione del procedimento ambientale è rimasto inalterato anche al termine dell'esecuzione delle indagini di dettaglio previste nel Piano di Caratterizzazione già approvato (rif. determina n. DET-AMB-2021-2731 del 28/05/2021) ed eseguito volontariamente dalla Società SIAD spa (rif. documento acquisito agli atti con PG/2021/175302 del 15/11/2021).

Si conferma infatti il superamento delle CSC rif. Tab. 1 B per il parametro Idrocarburi pesanti (C>12) in n. 2 campioni di suolo insaturo profondo (rif. *planimetria 2*) SIAD *allegata alla presente*):

- T4 (1,5÷1,8m) nell'area APC 3: area ex serbatoio gasolio interrato ad uso riscaldamento palazzina uffici;
- T7 (1,0÷2,0m) nell'area APC 1: area ex serbatoi Kerosene interrati (zona Sud).

2. DI DARE ATTO che (rif. planimetrie 1) e 3) *allegate alla presente*):
 - a. con riferimento alla potenziale contaminazione rilevata in corrispondenza del campione T4 (1,5÷1,8 m) - ubicato nell'area ex serbatoio gasolio interrato ad uso riscaldamento palazzina uffici - non si dispone di elementi istruttori sufficienti per poter individuare un responsabile della potenziale contaminazione, attesi gli avvicendamenti delle Società che hanno utilizzato la palazzina uffici prima dell'allacciamento alla rete di distribuzione del metano per il riscaldamento;
 - b. con riferimento alla potenziale contaminazione rilevata in corrispondenza del campione T7 (1,0÷2,0 m), ubicato nell'area ex serbatoi Kerosene interrati (zona Sud), è ragionevolmente ipotizzabile l'associazione all'area serbatoi interrati indicata (rif. planimetrie 1) e 3) *allegate alla presente*).

3. DI STABILIRE pertanto che - con riferimento alla potenziale contaminazione rilevata in corrispondenza del campione T7 (1,0÷2,0m) - alla luce delle valutazioni istruttorie svolte e secondo la regola probatoria del "più probabile che non" (Consiglio di Stato n. 3465/2014 e n. 2532/2012) si individua, per una logica attribuzione di preponderanza dell'evidenza, la responsabilità in capo alle Società che - nel periodo tra il 1970 ed il 1981 - avevano avuto in proprietà e gestione il Sito, cioè la Società PIBIGAS - IDROCARBURI E AFFINI SpA, poi fusasi - durante lo stesso arco temporale - con SAROM SpA per la creazione della Società PIBIGAS ITALIANA SpA.

Risulta appunto che la Società PIBIGAS ITALIANA SPA (CF: 00802200154), con sede legale in Milano (MI), avesse un'unità locale a Ravenna (RA) in zona industriale San Vitale, con attività esercitata "STABIL. PER STOCCAGGIO, IMBOTTIGLIAMENTO GAS PETROLIO LIQUEFATTI E IL RIEMPIMENTO DI FUSTI CON KEROSENE DAL 1972" e classificazione ATECORI 2007 dell'attività: Codice: 46.71 - commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento.

Tale responsabilità - per gli effetti di successioni, acquisizioni ed altre forme di trasformazioni o passaggi societari implicanti l'assunzione di tali oneri - ricade conseguentemente a carico della Società ENI S.P.A. (CF: 00484960588), sulla base di quanto valutato in sede di Conferenza di Servizi.

4. DI INDIVIDUARE conseguentemente nella Società ENI S.P.A. (CF: 00484960588) il soggetto diffidato ad adempiere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/006 e smi - a quanto previsto dal Titolo V, Parte IV, del medesimo decreto legislativo con riferimento alla potenziale contaminazione rilevata in corrispondenza del campione T7 (1,0÷2,0m) (rif. *planimetria 2*) SIAD *allegata alla presente*).
5. DI DARE ATTO che dal punto di vista ambientale risultano attualmente completate da parte della Società SIAD spa (in qualità di soggetto "non responsabile") le attività di caratterizzazione approvate con determina n. DET-AMB-2021-2731 del 28/05/2021 di questo SAC (rif. documento acquisito al PG/2021/175302 del 15/11/2021); eventuali variazioni pertanto dovranno essere comunicate (anche ai fini di un'eventuale autorizzazione/assenso) nell'ambito di tale procedura.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

6. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.

In particolare, la presente determina viene trasmessa alla Società SIAD spa anche in qualità di proprietaria del Sito in oggetto, a norma dell'art. 244 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del medesimo decreto legislativo.

7. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.